



Promosso e coordinato da Marisa Rodano , Daniela Carlà, e Roberta Morroni

VERSO LA DEMOCRAZIA PARITARIA: IL PERCORSO DAL 2010 AD OGGI

a cura di Agnese Canevari

- documento **“PER UN SISTEMA DI REGOLE ELETTORALI WOMEN FRIENDLY”** promosso da Noi Rete Donne (2010)
punti cardine:
 - premissa: il disequilibrio di genere nella politica è un fattore strutturale della rappresentanza; la democrazia paritaria non è solo una questione di ingegneria elettorale ma un problema culturale
 - fine: promuovere la democrazia paritaria 50 e 50 nei luoghi decisionali della politica
 - focus: perseguire l'uguaglianza nell'ambito politico, intervenendo sui meccanismi elettorali
 - obiettivi concreti attorno a cui coagulare e coordinare le azioni delle donne:
 - proporre soluzioni normative per il riequilibrio della rappresentanza a partire dalla legge elettorale nazionale, indipendentemente dal sistema elettorale adottato (maggioritario/proporzionale nelle varie declinazioni).
 - Sostegno alla doppia preferenza di genere
 - Proposte tecniche per la democrazia paritaria nelle leggi elettorali europea, nazionale, regionali e locali.
 - Monitoraggio delle proposte di legge. Statistiche di genere sui risultati elettorali ai vari livelli.
 - Proposte per la selezione delle candidature
 - Proposte per la democrazia interna ai partiti politici (art. 49 Cost.)
 - Par condicio di genere
 - strumenti di azione
 - utilizzo delle competenze interne per il monitoraggio delle proposte di legge e la formulazione di proposte di emendamenti
 - fare rete tra associazioni e con le donne elette in Parlamento dei diversi schieramenti politici
 - organizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione

LE TAPPE DELL'AZIONE

Dal 2010 ad oggi, il quadro legislativo in materia di parità di genere nella rappresentanza si è arricchito di diversi interventi legislativi.

Ciò è il risultato di una combinazione di fattori:

l'azione di rete delle associazioni di donne impegnate ad esercitare una pressione sull'opinione pubblica e di fare lobbying sulle forze politiche, anche mediante proposte tecniche articolate per l'attuazione della democrazia paritaria;

l'impegno parlamentare, soprattutto delle senatrici, deputate e ministre donne, che, intercettando le istanze provenienti dalla società, hanno cercato di creare uno schieramento trasversale per l'approvazione delle norme di genere

le sentenze giurisprudenziali, a partire dalla sentenza n. 4 del 2010 della Corte Costituzionale

maggiore sensibilità e consapevolezza sui temi della parità nella partecipazione politica, della trasparenza, del merito

- **Doppia preferenza di genere: Legge elettorale della Campania** (l.r. n.4 del 29 marzo 2009)
La legge elettorale introduce la c.d. “doppia preferenza di genere”: nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.”
- **L. 120/2011 quote di genere nei cda delle società quotate e a partecipazione pubblica**
La legge Golfo-Mosca introduce quote di genere (il 30 per cento) nei CdA delle società quotate e a partecipazione pubblica. Prevede un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi (il genere meno rappresentato deve essere di almeno un terzo degli amministratori eletti). L'entrata a regime della disposizione è stata fissata a partire dal 2015, (per il periodo 2012-2015 la componente femminile nei consigli è pari ad un quinto).
- **L. 215/2012 norme di genere nelle elezioni comunali e provinciali, nella composizione delle giunte, par condicio di genere**
Per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi (quota di lista); si introduce la “doppia preferenza di genere”, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sussiste il solo obbligo di assicurare la presenza di entrambi i sessi nelle liste.
Gli statuti comunali e provinciali devono stabilire le norme per assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia.
La giunta comunale e provinciale deve essere nominata “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi”.

Le regioni con propria legge disciplinano la promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive.

Si prevede la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (par condicio di genere).

- **L. 65/2014 Legge elettorale per il Parlamento europeo**

La legge ha introdotto in via transitoria per le elezioni 2014 la tripla preferenza di genere, prevedendo che, nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza. A partire dalle elezioni europee del 2019, la norma stabilisce l'obbligo della composizione paritaria delle liste (i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà); nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso. Si possono esprimere fino a tre preferenze, riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.

- **L. 52/2015 Legge elettorale nazionale per la Camera dei Deputati c.d. Italicum**

A pena di inammissibilità della lista, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento; nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere; nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso; nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi; doppia preferenza di genere: si possono esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista (a pena di nullità della seconda preferenza)

- **Riforma costituzionale**

Modifica dell'art. 55 Cost. prevede "Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza."

Modifica dell'art. 122 Cost. prevede, a proposito delle leggi regionali in materia elettorale, che "La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza"

- **L. 20/2016 disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali**

Premesso che la normativa elettorale regionale è molto articolata e disomogenea, la legge, nel rispetto dell'autonomia delle Regioni in materia elettorale, definisce norme generali al fine di garantire l'equilibrio di genere indipendentemente dalla legge elettorale adottata.

- 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale; possono essere espresse almeno due preferenze, di cui una di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
- 2) qualora sono previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale dispone l'alternanza di genere tra candidati, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
- 3) qualora sono previsti collegi uninominali, la legge elettorale dispone l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.